

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 260 def.

Bruxelles, 14 giugno 1989

COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO E RAVVICINAMENTO DELLE IMPOSTE INDIRETTE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO

COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO E RAVVICINAMENTO
DELLE IMPOSTE INDIRECTE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO

1. La comunicazione della Commissione del 4 agosto 1987 e le proposte che la corredevano (COM(87) 320-328) hanno suscitato un ampio dibattito sui modi e sui mezzi possibili per eliminare gli ostacoli fiscali alla realizzazione del mercato interno.

La problematica è stata trattata a più riprese dal Consiglio (ECOFIN) e da vari gruppi di lavoro specializzati, convocati su iniziativa del Consiglio o della Commissione. Meritano di essere segnalati, a questo proposito, i lavori del comitato per la politica economica e, dall'inizio del 1989, quelli di altri due gruppi, competenti rispettivamente per la compensazione e per la ripartizione delle aliquote IVA per categoria di prodotti, di cui il primo ha ultimato i lavori nell'aprile 1989 mentre il secondo prosegue tuttora la sua attività.

2. Quanto agli obiettivi perseguiti, si è venuta consolidando una vasta intesa sul ruolo centrale della riforma dell'imposizione indiretta nel contesto del mercato interno, intesa che aveva già trovato espressione nella nuova versione dell'articolo 99 del trattato, desunta dall'Atto unico.

L'accordo è generale anche sulle due grandi direttrici lungo le quali si snoda l'intera azione della Comunità:

- ravvicinamento delle aliquote applicabili all'IVA e alle accise negli Stati membri;
- abolizione delle frontiere fiscali incompatibili con un autentico mercato unico.

In questo senso, i pareri espressi in merito al sistema proposto dalla Commissione, secondo cui le merci che circolano nella Comunità devono essere sempre gravate dall'IVA, non hanno messo in questione il salto qualitativo che tale sistema rappresenta sotto due punti di vista:

- ai fini della realizzazione di un autentico mercato interno, in quanto le merci vi circolerebbero alle stesse condizioni che nel territorio di uno Stato membro;
- per suo stesso principio, esso eliminerebbe una delle principale cause di frode, quella dovuta all'esistenza di un duplice circuito di circolazione delle merci - tassate o esentate - la cui ermeticità non è mai assoluta.

Da questo punto di vista, la Commissione ha ragione di ritenere tale sistema di imposizione di gran lunga il più conforme all'idea dello spazio economico senza frontiere interne.

3. Sul metodo da seguire persistono invece notevoli controversie, complicate dalle difficoltà di ordine pratico incontrate finora. In ordine al "pacchetto IVA", occorre proseguire il dibattito per addivenire ad un'intesa. Per quanto riguarda le accise, la Commissione ha già fatto sapere che avanzerà nuove proposte per rendere più flessibili le misure in materia.

Con la presente comunicazione, la Commissione intende precisare i nuovi orientamenti formulati ai fini della realizzazione degli obiettivi proposti nel 1987. Per ottenere l'approvazione del Consiglio nel più breve tempo possibile, è necessario attenersi ad un'impostazione pragmatica dei principali problemi e delle possibili soluzioni.

Ne derivano tre orientamenti fondamentali: l'avvio di una fase transitoria di ravvicinamento delle imposte indirette, che dovrebbe iniziare al più presto e durare fino a tutto il 1992, nuovi criteri per risolvere la questione della compensazione in materia di IVA e nuove proposte riguardanti le aliquote delle accise.

I. Fase transitoria

4. Il brusco passaggio, che dovrebbe avere luogo il 1° gennaio 1993, dall'attuale situazione delle aliquote IVA e degli importi delle accise ad un nuovo sistema senza frontiere interne, rischia immancabilmente di perturbare le condizioni in cui agiscono gli operatori economici e l'andamento delle politiche economiche nazionali. L'introduzione di una fase di transizione favorirà l'effettiva entrata in vigore della riforma entro il termine previsto e con i dovuti adeguamenti.

Ovviamente, spetta a ciascuno Stato membro apportare la maggior parte degli adeguamenti necessari, in funzione del contesto e delle priorità nazionali. Ciò vale soprattutto per la convergenza delle aliquote IVA e delle accise, già intrapresa o programmata da vari Stati membri.

Va sottolineato, a questo proposito, che la Commissione, nel considerare come mitigare le sue proposte iniziali, ha soppesato particolarmente le conseguenze prevedibili sul bilancio ed ha optato per disposizioni atte a ridurne quanto più possibile l'entità.

E' tuttavia indispensabile che la definizione della fase transitoria sul piano comunitario proceda di pari passo con una concretizzazione dell'impegno degli Stati membri a completare il

mercato interno nel settore dell'imposizione indiretta, addivenendo in particolare al ravvicinamento delle aliquote IVA entro la fine del 1992.

5. Questo periodo di transizione consentirebbe agli operatori di prepararsi alle modalità di funzionamento della riforma. Trattandosi inoltre di una fase preliminare alla completa abolizione delle frontiere, si dovrebbe procedere, durante questo periodo, a talune semplificazioni procedurali, per esempio in materia di transito comunitario con la soppressione dell'avviso di passaggio.
6. La Commissione propone infine, per accelerare il processo di integrazione dei mercati e rafforzare presso l'opinione pubblica la credibilità del progresso verso il mercato unico, di incrementare gradualmente e in misura sostanziale, durante il periodo in questione, le franchigie a favore dei viaggiatori. Tale incremento, auspicato dal Parlamento europeo, collima perfettamente con la prospettiva dell'Europa dei cittadini. Esso dovrebbe inoltre esercitare un effetto catalizzatore sull'insieme degli operatori, in quanto:

- prefigura le franchigie illimitate e la libertà d'acquisto, imposta pagata, che costituiranno la norma nell'ambito del mercato interno dal 1993 in poi;
- sprona ad accelerare il ravvicinamento delle condizioni fiscali, in particolare delle aliquote IVA e delle accise, tra gli Stati membri.

A tale fine, la Commissione intende proporre, in tre tappe decorrenti dal 1° gennaio 1990, 1991 e 1992, un incremento del seguente ordine di grandezza:

- . quadruplicazione delle franchigie IVA in valore;
- . raddoppio delle franchigie quantitative specifiche sui prodotti soggetti ad accise.

II. IVA

A. Ravvicinamento delle aliquote

7. La proposta della Commissione di raggruppare le aliquote in due forcelle (dal 4 al 9 % per l'aliquota ridotta e dal 14 a 20 % per quella normale) forma la base di discussione presso il Consiglio e il Parlamento europeo.

Il dibattito è incentrato essenzialmente su tre aspetti: la divaricazione delle forcelle, spesso giudicata accessiva e tale da alterare le condizioni di concorrenza (soprattutto la forcilla delle aliquote normali); i prodotti assoggettabili all'aliquota ridotta e il problema delle merci soggette ad aliquota zero.

L'aliquota normale dell'IVA

8. Una soluzione alternativa alla forcella potrebbe essere quella di introdurre un'aliquota minima applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza che gli Stati membri siano tenuti a rispettare un massimale per l'aliquota normale dell'IVA. Ciascuno Stato membro sceglierebbe un'aliquota almeno uguale all'aliquota minima, in funzione sia delle conseguenze sul bilancio nazionale, sia della "pressione concorrenziale" determinata dalle aliquote scelte dagli Stati membri confinanti o da quelli con cui gli scambi sono più intensi.

Detta aliquota minima consentirebbe una ripartizione più equilibrata dell'onere tra gli Stati membri con aliquote IVA più elevate e gli altri paesi della Comunità. Si tratta di una formula più semplice di quella della forcella, oltre che più rispettosa dell'autonomia dei singoli Stati membri e della situazione peculiare di ciascuno di essi.

9. Si deve peraltro ammettere che tra Stati confinanti, con un intenso commercio frontaliero e con aliquote particolarmente divergenti, è necessario operare un maggiore ravvicinamento.

Gli Stati membri che si trovano in questa situazione potrebbero raggiungere un'intesa a tale riguardo, secondo modalità da determinarsi. Essi risolverebbero così il loro problema specifico senza imporre agli altri Stati membri un impegno superfluo.

L'aliquota ridotta dell'IVA

10. La Commissione ritiene che la forcella proposta (4-9%) sia la più rispondente alle esigenze e che si debba innanzitutto convenire su quali merci assoggettare all'aliquota ridotta e quali all'aliquota normale. Secondo la Commissione, infatti, è necessario che tutti che siano d'accordo sin dalla fase preparatoria sul fatto che una struttura comune fondata su un duplice sistema di aliquote rappresenta una condizione imprescindibile per ottenere un ravvicinamento sufficiente.

Merci soggette ad aliquota zero (1)

11. Il diritto comunitario in vigore non ha mai considerato le aliquote zero applicate a taluni prodotti in vari Stati membri come vere e proprie aliquote IVA, bensì come deroghe provvisorie alle norme generali dell'IVA, rese necessarie dal mantenimento di una situazione transitoria.

(1) Si noti che, a differenza dell'esenzione, che lascia a carico del consumatore finale le imposte assolute a monte dal fornitore, l'aliquota zero implica che le imposte a monte siano rimborsate e quindi la merce venga messa in consumo interamente sgravata, ossia non assoggettata ad alcun onere fiscale.

Nelle proposte originarie, tuttavia, la Commissione non ha escluso la possibilità che l'aliquota zero continui ad essere applicata anche nel 1992, sotto forma di deroghe abbinata ad una nuova fase di transizione.

Data la duplice necessità di ridurre il ventaglio dei prodotti attualmente soggetti all'aliquota zero e di rispettare nel contempo la funzione sociale che alcuni Stati membri assegnano all'IVA, la Commissione potrebbe mitigare la propria posizione qualora sussistano determinate condizioni.

Nel quadro di un compromesso definitivo, gli Stati membri che lo desiderino potrebbero essere autorizzati a mantenere in vigore l'aliquota zero su un numero molto limitato di merci tassabili ad aliquota ridotta, a condizione che non ne conseguano distorsioni di concorrenza per gli altri Stati membri. La Commissione potrebbe prospettare un simile orientamento soltanto dopo che il Consiglio avrà raggiunto un accordo sulla gamma dei prodotti soggetti all'aliquota normale e di quelli soggetti all'aliquota ridotta.

B. Un'applicazione differenziata

12. Le principali critiche mosse alle proposte originarie della Commissione si appuntano da un lato sul carattere complesso, accentratore e foriero di conflitti tra gli Stati membri in sede di bilancio, che presenta il meccanismo di compensazione, e dall'altro sul rischio di distorsione della concorrenza derivante dall'eccessivo divario tra le aliquote di taluni Stati membri, che si ripercuote sugli acquisti dei consumatori finali. I privati sono particolarmente interessati da questo problema per quanto riguarda l'acquisto di automobili e gli acquisti per corrispondenza. Quanto alle istituzioni non soggette all'imposta e ai soggetti passivi esonerati, il problema li tocca soltanto per gli acquisti di un certo valore (per esempio beni di investimento).

Per favorire l'intesa in seno al Consiglio, la Commissione suggerisce, con la presente comunicazione, un nuovo approccio consistente nel trattare in modo differenziato alcune operazioni, almeno fino a quando le aliquote non saranno sufficientemente ravvicinate, istituendo un sistema di compensazione - o per meglio dire di restituzioni - soltanto per le altre operazioni effettuate dai soggetti passivi (2).

Vendite per corrispondenza

13. Nella maggior parte degli Stati membri esistono sistemi di vendita per corrispondenza, operati da grandi ditte specializzate che concentrano quasi tutta la loro attività sulla vendita diretta al consumatore finale, attirando anche i consumatori degli altri Stati

(2) Per soggetto passivo si intende una persona fisica o giuridica che esercita attività economiche soggette all'IVA.

membri. Si deve evitare che le eventuali discrepanze nell'imposizione indiretta generino distorsioni o incitino le imprese a stabilirsi in un altro Stato membro.

La Commissione è disposta a proporre che questo tipo di vendita venga tassato, a carico degli operatori specializzati, alle condizioni vigenti nel paese di destinazione della merce.

Tale regime lascerebbe impregiudicato il principio secondo cui un privato ha il diritto di acquistare merci, con imposta pagata, nello Stato membro di sua scelta.

Vendita di veicoli da turismo

14. La compravendita di automobili è considerata indicativa del rischio di distorsioni dovuto ad un divario eccessivo tra le aliquote dell'IVA.

Per evitare tale rischio, si potrebbe ricorrere ad un espediente tecnico basato su una delle caratteristiche di questi beni, la loro immatricolazione nel paese di residenza del proprietario. Affinché l'IVA sia esigibile nel paese di residenza dell'acquirente, il luogo di consegna verrebbe fatto coincidere con il luogo di immatricolazione. In tal caso, il fatto generatore sarebbe costituito dall'immatricolazione.

Onde evitare frodi o abusi, le condizioni in caso di cambiamento di residenza sarebbero disciplinate dal diritto comunitario (direttiva 83/183).

Vendite ad istituzioni non imponibili e a soggetti passivi esonerati

15. Il rischio di distorsioni è presente anche nelle vendite effettuate a particolari categorie di "consumatori finali", come le istituzioni non soggette ad imposta (persone giuridiche di diritto pubblico e assimilate) o i soggetti passivi esonerati (banche, società d'assicurazioni, ecc.).

Di fatto, gli acquisti effettuati da tali operatori, specie quando si tratta di beni d'investimento, rappresentano una quota considerevole delle vendite di taluni settori produttivi. Non può essere quindi ignorato il rischio di dislocamento degli acquisti per ragioni essenzialmente fiscali, almeno per le operazioni di un certo peso economico.

15. Anche in questo caso, si possono trovare soluzioni tecniche specifiche per ovviare alle potenziali conseguenze del divario tra le aliquote dell'IVA.

Si potrebbe prevedere, ad esempio, che gli acquisti effettuati in un altro Stato membro dalle categorie di operatori in oggetto diano luogo, nel paese in cui hanno sede, ad una procedura di cessione a se stessi, tassabile alle condizioni vigenti nel luogo di consegna;

oppure si potrebbe pensare all'istituzione di un'imposta differenziale pari alla differenza tra l'IVA assolta all'acquisto e l'IVA nazionale esigibile su una cessione o una prestazione simile.

Tutte queste soluzioni contribuirebbero a minimizzare i rischi sia commerciali che di bilancio, favorendo nel contempo la rimozione delle barriere fiscali che ostacolano gli scambi.

A lungo termine, con il progressivo ravvicinamento delle aliquote, tali regimi diventerebbero sempre meno necessari.

Operazioni effettuate da imprese consociate

17. Una delle caratteristiche del commercio intracomunitario è rappresentata dalla mole considerevole degli scambi che intercorrono tra operatori partecipanti allo stesso processo industriale, per lo più appartenenti ad uno stesso gruppo. Tali imprese offrono garanzie quanto alla regolarità del flusso delle operazioni e al controllo di cui sono oggetto. Questa considerazione ha indotto alcuni Stati membri a concedere loro, sul piano nazionale, un trattamento sospensivo conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4 della sesta direttiva IVA.

Sarebbe forse opportuno estendere questa possibilità, con le dovute garanzie, ad una parte cospicua degli scambi intracomunitari e in particolare alle piccole e medie imprese consociate, qualora lo giustifichino i rispettivi flussi transfrontalieri.

L'IVA non verrebbe quindi applicata alle transazioni intracomunitarie fra imprese appartenenti allo stesso gruppo. L'imposta diventerebbe esigibile soltanto nel momento in cui una delle imprese consociate dovesse rivendere ad un acquirente estraneo al gruppo. Un simile regime potrebbe applicarsi soltanto previa autorizzazione preventiva e condizionale dello Stato membro in cui le imprese hanno sede.

Regime applicabile alle altre operazioni dei soggetti passivi

18. Le misure di cui sopra rappresenterebbero una soluzione pragmatica alle principali difficoltà che ostacolano il processo di abolizione delle frontiere fiscali. Da un lato, esse contribuirebbero a minimizzare il rischio di distorsioni della concorrenza mediante disposizioni ad hoc per i casi più significativi, mentre dall'altro sospenderebbero l'applicazione dell'IVA sulle transazioni intracomunitarie fra imprese consociate. Ciò premesso, si potrebbe considerare in modo molto più spassionato la formula da applicare alle operazioni "residue" dei soggetti passivi.

19. Una delle implicazioni della circolazione delle merci "IVA inclusa" consiste in un meccanismo detto "di compensazione". Se infatti si vuole continuare ad assegnare la totalità del gettito IVA al paese in cui ha luogo il consumo finale della merce, è necessario che lo Stato esportatore restituisca a quello importatore la parte di IVA riscossa al momento della transazione transfrontaliera. Da notare che questa esigenza è indipendente sia dall'abolizione delle frontiere fiscali che dal ravvicinamento delle aliquote e sussisterebbe anche se queste ultime fossero unificate.

Il meccanismo proposto dalla Commissione ha suscitato notevoli riserve da parte delle amministrazioni fiscali, secondo cui esso non offrirebbe sufficienti garanzie di controllo e costituirebbe pertanto una potenziale fonte di controversie tra Stati membri e, d'altra parte, richiederebbe una gestione eccessivamente accentrata.

Il problema, tuttavia, può essere affrontato diversamente se si pongono in atto le misure testè suggerite, che contribuiscono a ridurre sostanzialmente l'entità delle operazioni residue.

A queste condizioni, anche un'impostazione macroeconomica della compensazione, che presenterebbe vantaggi operativi non indifferenti, potrebbe diventare politicamente accettabile.

20. Ne conseguirebbe una notevole semplificazione, sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali, in quanto la contabilità degli Stati verrebbe calcolata non più sulla base delle dichiarazioni IVA dei soggetti passivi, bensì sulla base delle statistiche del commercio estero.

Si tratterebbe di un meccanismo tutt'altro che ingombrante, dal momento che il metodo di valutazione dei trasferimenti non sarebbe più complesso di quello utilizzato per le nuove risorse proprie.

Non esisterebbe una cassa di compensazione centrale, ma soltanto una contabilità degli eccedenti da restituire.

Si tratterebbe inoltre di un meccanismo efficace, atto a risolvere di primo acchito tutta una serie di problemi tecnici controversi; per esempio, il problema della ripartizione dell'eccedente risultante dalle operazioni non imponibili e da quelle esentate potrebbe essere facilmente risolto; analogamente, la base statistica garantirebbe un andamento regolare dei flussi.

Ovviamente, un simile dispositivo presuppone la gestione di un sistema statistico di buon livello nella Comunità, secondo i principi proposti dalla Commissione (3).

(3) COM(88) def. "Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri".

III. Accise

21. La principale critica mossa alla Commissione riguarda la scarsa flessibilità della sua proposta originaria del 1987, fondata su aliquote uniche, per ciascun prodotto, per l'insieme della Comunità. Il tentativo di armonizzazione evidenzia, più ancora che per l'IVA, la varietà di situazioni tuttora esistenti nella Comunità.

Nei settori dei tabacchi e delle bevande alcoliche, questa eterogeneità è ulteriormente accentuata dalla diversa situazione in cui si trovano i paesi produttori e non. Anche le esigenze della salute pubblica sono recepite in misura disuguale dagli Stati membri sul piano delle accise.

La Commissione ha già affermato e ribadisce ancora una volta che una certa flessibilità è indubbiamente necessaria; può essere maggiore o minore a seconda dei prodotti, ma non deve in alcun caso compromettere il principio dell'abolizione delle frontiere fiscali.

A. Ravvicinamento progressivo

22. La differenziazione del regime dovrebbe articolarsi intorno a determinati valori di riferimento, costituiti da obiettivi a lungo termine, che rispecchino la volontà della Comunità di evolversi verso una migliore integrazione. Tali valori potrebbero essere definiti sulla base delle aliquote comuni fissate nel 1987.

La Commissione riconosce, a questo proposito, che la recente evoluzione delle politiche sanitarie e delle esigenze di salvaguardia ambientale giustifica obiettivi a lungo termine più ambiziosi di quelli prospettati nel 1987.

La flessibilità si concreterebbe, secondo i prodotti, nell'introduzione di aliquote minime o di forcelle di aliquote incentrate su tali obiettivi.

Bevande alcoliche e tabacchi

23. La Commissione intende proporre l'applicazione obbligatoria di aliquota minime differenziate secondo i principali prodotti al termine della fase di transizione, ossia a decorrere dal 1° gennaio 1993.

In sede di fissazione delle aliquote minime, si presterà particolare attenzione ai paesi in cui il livello delle accise è tuttora basso, affinché questa soluzione susciti da parte loro un sforzo accettabile, a patto che ciò non porti a reintrodurre i controlli alle frontiere.

L'esistenza di aliquote minime non impedirebbe agli Stati membri che applicano accise più elevate di avvicinare progressivamente il loro livello ai valori di riferimento a lungo termine fissati per ciascuna categoria di prodotti.

Oli minerali

24. In questo settore va tenuto particolarmente presente il rischio di distorsione della concorrenza, maggiore che per le bevande alcoliche e i tabacchi in conseguenza dell'eccessivo divario esistente tra le accise applicate dai singoli Stati membri sui prodotti derivati dal petrolio. Per questo motivo, la Commissione intende proporre l'applicazione, secondo i prodotti, di aliquote comuni o di forcelle, senza peraltro respingere a priori la possibilità di fissare aliquote minime in talune circostanze. Nell'operare queste scelte, la Commissione terrà conto in particolare delle interazioni con altre politiche settoriali (trasporti, energia, ambiente).

B. Norme di circolazione

25. E' essenziale che i controlli alle frontiere vengano aboliti anche per i prodotti soggetti ad accise.

I privati devono avere il diritto di acquistare tali prodotti dove preferiscono e di trasportarli liberamente, a condizione che non si tratti di operazioni a carattere commerciale.

Per agevolare le operazioni commerciali intracomunitarie e garantire agli Stati membri l'effettiva devoluzione delle accise loro spettanti, si dovranno prevedere speciali depositi "interconnessi" e se ne dovranno definire le modalità di funzionamento. Gli operatori potrebbero così far circolare le merci in sospensione dalle accise, le quali diventerebbero esigibili soltanto al momento dello svincolo definitivo della merce da tale regime di deposito, ai fini dell'immissione in consumo.

Si dovranno infine predisporre misure di controllo all'interno di ciascuno Stato membro, per evitare che la differenziazione delle accise dovuta alla flessibilità sia causa di frodi. Tali misure potrebbero assumere la forma di contrassegni fiscali (fascette, bollette d'accompagnamento, ecc.) atti a garantire l'avvenuto pagamento delle accise dovute per le merci messe in commercio nel territorio di uno Stato membro.

Entro il mese di agosto saranno trasmesse al Consiglio proposte rivedute e complementari in materia di accise.

Conclusioni

26. Per portare a termine con successo le trattative in corso sulla spinosa questione delle frontiere fiscali, la Commissione ritiene necessario procedere ad una serie di aggiunte e ritocchi alle sue proposte iniziali:

- una fase transitoria di convergenza attiva fino a tutto il 1992, nel corso della quale:
 - . gli Stati membri verrebbero incitati ad accelerare il ravvicinamento delle aliquote dell'IVA e delle accise;
 - . verrebbero attuate alcune semplificazioni procedurali in vista della realizzazione dell'obiettivo ultimo;
 - . verrebbe realizzata progressivamente la libertà di acquisto in un altro Stato membro, IVA pagata, mediante un graduale e sostanziale aumento delle franchigie a favore dei viaggiatori;
 - adozione, in alternativa alla forcella delle normali aliquote IVA, di un regime che preveda unicamente un'aliquota minima applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e parallela incentivazione di accordi fra taluni Stati membri ai fini di un'ulteriore riduzione del divario tra le rispettive aliquote;
 - istituzione di regimi specifici per determinate operazioni commerciali:
 - . vendite per corrispondenza,
 - . vendite di veicoli da turismo,
 - . vendite ad istituzioni non soggette ad imposta o soggetti passivi esonerati,
 - . definizione di un sistema di sospensione dell'IVA sulle compravendite intracomunitarie tra imprese consociate;
 - per le altre operazioni, una nuova impostazione, di tipo macroeconomico, del meccanismo di restituzione dei saldi dell'IVA;
 - modifica delle proposte in materia di accise, in modo da renderle il più possibile elastiche, compatibilmente con le esigenze della realizzazione del mercato interno.
-

Commissione delle Comunità europee

COM(89) 260 def.

Comunicazione della

COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO

Completamento del mercato interno e ravvicinamento delle imposte indirette

14.6.1989

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

Serie : DOCUMENTI

1989 — 12 pag. — Formato cm 21,0 × 29,7

IT

ISSN : 0254-1505

ISBN : 92-77-50967-8

N. di catalogo : CB-CO-89-250-IT-C

COM(89) 260 def.

DOCUMENTI

Comunicazione della

**COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO**

**Completamento del mercato interno e
ravvicinamento delle imposte indirette**

09

14.6.1989

N. di catalogo : CB-CO-89-250-IT-C

ISBN : 92-77-50967-8



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE